

Prot. P86-2019

Il Presidente

A tutti i Colleghi

Loro Sedi

Gentili Colleghi, cari Amici,

ritorno sul tema delle pensioni per informarVi di un'importante novità.

la Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi che hanno determinato l'ennesimo blocco della perequazione e il prelievo straordinario sulle pensioni di importo medio-alto. Con l'ordinanza 17 ottobre 2019, n. 6, ha rinviato al giudizio della Consulta, l'art. 1, comma 260, della l. n. 145 del 2018, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione; e l'art. 1, commi da 261 a 268, della l. n. 145 del 2018, per violazione degli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione.

In particolare, sull'intervento di riduzione delle pensioni di importo elevato (art. 1 commi 261-268 della l.n.145/2018) si fa esplicito riferimento alla durata quinquennale, che di fatto determina una "decurtazione patrimoniale arbitrariamente duratura del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo gettito. E costituisce un prelievo coattivo correlato ad uno specifico indice di capacità contributiva, che esprime l'idoneità del soggetto passivo all'obbligazione tributaria". Confliggendo così, rileva la Corte di Conti, con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, perché il prelievo grava soltanto "su specifiche categorie di pensionati e non su tutti i cittadini, con ciò risultando ingiustificatamente discriminatorio e non rispettoso dei canoni fondamentali di uguaglianza a parità di reddito e di universalità dell'imposizione".

Inoltre, questa modalità di prelievo non è neanche giustificata da "alcuna condizione di eccezionalità e/o di specifica crisi del settore previdenziale, cui si debba far fronte con il tributo de quo". Insomma, "il sacrificio imposto ad una ristretta cerchia di soggetti, si palesa del tutto ingiustificato e discriminatorio, impropriamente sostitutivo di un intervento di fiscalità generale nei confronti di tutti i cittadini".




Per quanto riguarda la revisione del meccanismo di rivalutazione delle pensioni (art. 1 comma 260 l.n.145/208), siamo in presenza di "una sequenza ininterrotta di provvedimenti che, secondo modalità diverse ma rispondenti ad una omologa ratio ispiratrice, hanno sistematicamente compresso (e talora del tutto escluso) la perequazione dei trattamenti pensionistici di maggior importo a partire dall'anno 2012. La situazione determinata con la legge di bilancio 2019, porta a considerare detta contrazione per un decennio 2012-2022". Per il remittente, prosegue l'ordinanza, l'intervento sulla perequazione delle pensioni, presenta "due significativi profili di criticità": non risulta "sorretto da specifiche esigenze di contenimento della spesa pubblica", insiste su un arco temporale "difficilmente riconducibile nell'alveo della nozione di transitorietà". Quindi "si dubita della legittimità costituzionale della norma all'esame, per violazione degli art. 3, 36 e 38 della Costituzione".

Naturalmente continuerò a tenervi tempestivamente e costantemente aggiornati .

Certo di aver fatto cosa gradita, rimango a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti,

Paolo Aicardi


Roma, 4 novembre 2019